



CITTA' DI VITTORIA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA SINDACALE n. 25 del 4 MAG. 2023

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii, per l'individuazione ed autorizzazione di un'area attrezzata per la collocazione di cassoni scarrabili per il deposito preliminare del rifiuto in gesso (E.E.R. 17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*) come da "PROGETTO SPERIMENTALE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A BASE DI GESSO (COD. EER 17.08.02), PER UNA SUPPOSTA DURATA DI MESI 6 (SEI) DA PARTE DI MICRO-IMPRESSE E UTENZE DOMESTICHE"

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 206, commi 1 e 3,

Considerato che il Comune di Vittoria ha predisposto specifico progetto sperimentale, della durata di sei mesi, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti contenenti gesso coinvolgendo le associazioni di categoria, facendosi carico di individuare un'area attrezzata debitamente autorizzata dove poter allocare un cassone per il conferimento del rifiuto di gesso che sarà recuperato dal Comune stesso, prima del trasporto e smaltimento presso il Centro di Recupero individuato.

Considerato che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito dell'attività dell'Ente in materia di gestione e tutela del territorio al fine di evitare la proliferazione di micro-discardie con la presenza del rifiuto contenente gesso, la cui attività di recupero e successivo smaltimento diventa estremamente oneroso;

Considerato che il rifiuto di gesso non può essere conferito in un tradizionale centro di raccolta predisposto dal Comune, in quanto non ritenuto un rifiuto urbano, per cui l'attività di raccolta deve essere opportunamente regolamentata;

Preso atto della Delibera di G.M. n. 152 del 17/04/2023 di approvazione del progetto e del protocollo di intesa, sottoscritto in data 18/04/2023, tra il Comune e la C.N.A. di Vittoria.

Riscontrata la necessità e l'urgenza degli interventi di che trattasi ed atteso che il ritardo o la mancata esecuzione degli stessi può costituire grave danno e pericolo per la pubblica incolumità e può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in quanto l'abbandono indiscriminato del rifiuto in gesso può determinare inquinamento del suolo, del sottosuolo nonché delle acque sia superficiali che profonde stante l'elevato contenuto di materiale inquinante;

Considerato che l'attività sperimentale di recupero del gesso e del cartongesso è ad intero carico del Comune, dal recupero nel cassone, al trasporto a destinazione e al conferimento nel centro di recupero individuato.

Considerato che il rifiuto in gesso non può essere gestito all'interno di un normale Centro Comunale di Raccolta, attivato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 8 aprile 2008, e ss. mm. ii., in quanto non previsto tra i rifiuti conferibili da parte del cittadino;

Visto il progetto sperimentale attivato dal Comune, che prevede la collocazione del cassone scarrabile all'interno di un'area debitamente autorizzata da parte dell'Autorità Competente, che